

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 30 del 30/7/16

COMUNE DI ARCISATE
(PROVINCIA DI VARESE)

REGISTRO N.

CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
EDUCATIVI; SERVIZI ATTINENTI LO SPORT, SERVIZI
CULTURALI;

L'anno duemila..... il giorno del mese di, in Arcisate, nella Casa Comunale, avanti a me, Dott., Segretario del Comune di Arcisate e pertanto autorizzato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa in cui interviene l'Ente Comune ai sensi dell'art. 97 comma 4°, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si sono costituiti:

1)- Il Sig. nato a (...) il, il quale interviene e stipula il presente contratto non in proprio ma in qualità di, in nome e per conto del Comune di Arcisate, con sede in, n. - C.F., presso il quale assume il domicilio;--

2) Il Sig. nato a (.....) il, il quale interviene in qualità di della azienda speciale con sede in Arcisate Via - P.IVA, sede presso cui l'intervenuto elegge domicilio, a ciò autorizzato

Le parti della cui identità personale e capacità giuridica, io Segretario Comunale sono certo, rinunciano volontariamente alla presenza di testimoni;

PREMESSO CHE:

- 1) l'Azienda è stata costituita, in forma di Azienda Speciale, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22 giugno 2016, ed iscritta nel Registro delle Imprese in data, ai sensi delle disposizioni vigenti che disciplinano le forme e le modalità di gestione dei servizi pubblici da parte degli enti locali;
- 2) l'Azienda costituisce la forma di gestione dei pubblici locali della Farmacia Comunale di seguito per brevità Farmacia, per il tramite delle quali il Comune esercita il servizio farmaceutico e delle cui autorizzazioni è titolare;
- 3) il Comune con deliberazione n. Del ha deliberato l'affidamento della gestione dei Servizi educativi; Servizi attinenti lo sport, Servizi culturali, Servizi socio assistenziali;
- 4) si rende necessario disciplinare le modalità di svolgimento dei servizi, fissando gli obblighi reciproci tra il Comune e l'Azienda al fine di garantire l'autonomia gestionale dell'Azienda ed il perseguimento degli obiettivi del Comune.

tutto ciò premesso quale parte integrante del presente atto, e oggetto di specifico accordo tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 OGGETTO

1. Il presente contratto regola i rapporti tra il Comune e l'Azienda in quanto affidataria della gestione dei servizi educativi, culturali e sportivi di seguito per brevità Servizio.

Art.2 CARATTERE DEL SERVIZIO

1. Il Servizio oggetto del presente contratto è da considerarsi ad ogni effetto pubblico e costituisce attività di pubblico interesse generale, essendo l'attività culturale e quella educativa rivolta ai cittadini utenti per la cui gestione il Comune consente attraverso l'azienda speciale la massima accessibilità fisica ed economica,

continuità e non discriminazione, qualità e sicurezza così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.

2. Nella sua qualità di servizio di interesse generale a valenza pubblica non può essere interrotto o sospeso.

Art.3 PRESTAZIONI DELLA AZIENDA, OBIETTIVI STANDARD

1. Le prestazioni di servizi rese dall'azienda speciale consistono in:

a) gestire, promuovere e curare le attività inerenti i servizi parascolastici ed in particolare:

- ◊ I corsi scolastici di pre e doposcuola;
- ◊ il trasporto degli alunni;
- ◊ l'assistenza educativa durante l'orario delle lezioni scolastiche;
- ◊ le attività di ristoro e mensa;

b) curare i rapporti con gli istituti scolastici pubblici e privati anche attraverso apposite convenzioni ed in particolare;

- ◊ la gestione del piano di diritto allo studio;
- ◊ la gestione dei corsi di supporto al diritto allo studio come concordato con l'Istituto Comprensivo in sede di redazione del Piano di offerta formativa;

c) organizzare attività didattiche e divulgative anche in collaborazione con istituti di istruzione;

d) promuovere tutte le attività dirette a suscitare ed a sostenere le iniziative culturali, ed in particolare;

- ◊ organizzare eventi culturali;
- ◊ attuare il piano culturale stabilito dall'Amministrazione Comunale;

e) promuovere e diffondere la cultura dello Sport, anche attraverso una stretta collaborazione con il mondo dell'Associazionismo locale;

f) gestire gli impianti sportivi;

- g) promuovere e coordinare eventi sportivi;
 - h) promuovere, gestire e curare corsi ed interventi tesi alla valorizzazione del tempo libero;
 - i) ogni altra iniziativa ritenuta utile e opportuna e all'uopo indicata dal comune;
 - l) adoperarsi onde reperire, individuare e segnalare possibili fonti di finanziamento od agevolazione, per i campi di intervento teste' delineati, presso operatori privati o pubblici, con particolare riferimento a Provincia, Regione, Stato e Comunita' Europea;
 - m) coordinare la comunicazione delle attività ed iniziative promosse dal Comune e dalle Associazioni locali al fine di far conoscere il territorio di Arcisate sul circuito nazionale ed europeo.
2. La Giunta comunale può deliberare l'estensione delle attività da affidare in via diretta alla azienda speciale in quanto accessori e complementari o comunque riferiti a servizi di interesse generale privi di rilevanza economica.
 3. I servizi individuati al punto 3.1 possono essere svolti nell'ambito del territorio di Arcisate.
 4. Nell'ambito dei servizi affidati l'azienda speciale ricerca, anche sulla base di appositi protocolli d'intesa, l'attivazione di ogni forma collaborativa idonea a consentirle il perseguimento delle proprie finalità con la Regione Lombardia e la Provincia di Varese.
 5. Nell'ambito dei servizi affidati l'azienda speciale si rapporta con tutte le realtà sociali e di volontariato esistenti sul territorio.

Art. 4 STANDARDS DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI, RELAZIONI CON L'UTENZA, RISERVATEZZA

1. L'Azienda speciale è obbligata al rispetto di quanto alla Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 27.01.94 e si impegna ad adottare, previo parere favorevole del Comune, la relativa "Carta

dei Servizi” entro un anno dall’attivazione di tutti i servizi affidati, nonché, eventualmente a modificarla successivamente su sollecitazione del Comune di Arcisate.

2. Gravi e reiterate violazioni dei principi e dei parametri ivi contenuti legittimano la revoca dell’affidamento e la risoluzione del contratto, con le modalità di cui al successivo art. 14.
3. Gli standard inerenti la definizione dei parametri di qualità e di fruibilità nell’erogazione del pubblico servizio sono previsti da apposito piano, che dovrà essere redatto entro 4 mesi dalla sottoscrizione del contratto di servizio, sottoposto all’Amministrazione Comunale, e successivamente aggiornato con cadenza annuale.
4. L’Azienda speciale garantisce il rispetto della normativa in tema di trattamento dei dati e di tutela del diritto alla riservatezza.

Art.5 DECORRENZA DELL’AFFIDAMENTO

1. Il presente contratto ha efficacia dal 1 ottobre 2016.
2. Qualora venga previsto un cambio di gestione per i servizi educativi, servizi attinenti lo sport, servizi culturali, manifestazioni culturali e servizi socio assistenziali è prevista la re internalizzazione della gestione in capo al Comune.
3. l’azienda assicura in ogni caso la continuità nella produzione/erogazione dei servizi ad esso affidati, espletando questi ultimi nel rispetto del presente contratto, fino al momento in cui è attivata la reinternalizzazione.
4. L’affidamento all’Azienda speciale dei servizi di interesse generale oggetto del presente contratto decorrono dal 1 ottobre 2016.

Art.6 RAPPORTI ECONOMICI CON IL COMUNE

1. L’Azienda presenta al Comune entro 15 giorni successivi al

termine di ogni quadrimestre solare una relazione descrittiva dell'andamento economico-finanziario dell'Azienda, che analizza gli eventuali scostamenti registrati rispetto a quanto contenuto nel bilancio di previsione.

2. Le singole componenti di ricavo e di costo devono essere poste a raffronto con quelle del corrispondente bilancio preventivo e del precedente conto consuntivo, evidenziando eventuali scostamenti.
3. Il Comune si impegna a sostenere i "costi sociali" derivanti dagli obblighi di servizio imposti alla società per finalità di carattere sociale attraverso il fondo di dotazione previsto dallo statuto. I costi sociali saranno definiti in via preventiva nell'ambito della programmazione finanziaria che dovrà predisporre l'azienda speciale tenuto conto dei programmi di intervento del Comune per i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica.
4. Il Comune si impegna a sostenere le quote di disequilibrio derivanti dall'applicazione di tariffe agevolate, per esoneri e che comunque non garantiscano il pareggio di bilancio del singolo servizio.

Art. 7 OBBLIGHI DELL'AZIENDA – PERSONALE – BENI STRUMENTALI SUBENTRO CONTRATTI/CONVENZIONI IN ESSERE

1. L'Azienda si obbliga a dotarsi di locali, attrezzature e personale idonei a garantire il regolare svolgimento del Servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia.
2. Nell'espletamento del Servizio, l'Azienda osserverà tutte le norme vigenti in materia. In caso di violazione di tali norme, l'Azienda sarà ritenuta unica responsabile al pagamento delle sanzioni irrogate, fermo restando quanto stabilito al successivo articolo 9.

3. Il personale, con contratto a tempo determinato, indeterminato e assimilato a lavoro subordinato, in servizio presso il Comune di Arcisate prosegue senza soluzione di continuità in forza alla azienda speciale ai sensi dell'art. 2112 del codice civile come richiamato espressamente dall'art. 31 del d.lgs 30/03/2001 n. 165 avendo dato corso alle procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47 commi da 1 a 4 della legge 29/12/1990 n. 428.
4. Nel caso di cessazione dell'azienda per qualsiasi motivo e riassunzione in capo al Comune dei servizi educativi, servizi attinenti allo sport, servizi culturali, manifestazioni culturali e servizi socio assistenziali, il personale già assunto dal Comune mediante pubblico concorso e trasferito all'Azienda, rientrerà nell'organico comunale
5. I beni immobili o mobili necessari o strumentali per l'esercizio dei servizi affidati all'azienda speciale ed indicati al comma 1, e risultanti dall'allegato n. 1, sono di proprietà del Comune e vengono concessi nella disponibilità della medesima la quale ne può utilizzare e sfruttare l'uso.
6. L'azienda è tenuta a garantire l'efficienza dei beni immobili ricevuti in concessione e ai sensi dell'art. 102 comma 8 del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 procederà alla determinazione dell'ammortamento nella determinazione del proprio reddito
7. L'azienda speciale subentra nei contratti attivi e passivi con i soggetti terzi per la gestione dei servizi su indicati avendo il Comune previamente e tempestivamente comunicato all'altra parte il subentro nella gestione da parte dell'azienda speciale
8. Al fine di soddisfare quanto richiesto nei punti precedenti l'Azienda e l'Amministrazione comunale sottoscriveranno apposito protocollo particolareggiato di passaggio delle risorse

umane, strumentali e finanziarie.

Art.8 VIGILANZA E CONTROLLO COMUNALE SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il Comune, avvalendosi di personale a ciò autorizzato, può eseguire, in qualunque momento, previo avviso alla Direzione Aziendale, visite conoscitive nei locali dell'**azienda**, avendo cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento del Servizio.
2. Il Comune può eseguire indagini demoscopiche per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza sullo svolgimento del Servizio.
3. I risultati delle indagini demoscopiche e le eventuali irregolarità riscontrate dagli incaricati del Comune nel corso delle visite, sono segnalati al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.
4. È fatto assoluto divieto all'Azienda di affidare a terzi la gestione integrale del Servizio oggetto del presente contratto.

Art.9 ASSICURAZIONE

1. L' Azienda provvederà alla stipula di contratti di assicurazione per copertura dei danni derivanti dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore della stessa, oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati, dando comunicazione al Comune dei relativi estremi di polizza.

Art.10 RESPONSABILITA'

1. L'Azienda mantiene sollevato ed indenne il Comune da ogni danno che possa derivare a terzi dall'esercizio del Servizio.

Art.11 CONDIZIONE SOSPENSIVA

1. La validità ed efficacia del presente contratto è sospensivamente condizionata all'avvenuta iscrizione dell'azienda speciale nel Registro delle Imprese.

Art.12 SPESE

1. Il presente contratto rientrando nella previsione di cui all'art.118

del D.lgs. 267/00 è esente dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi altra specie. Si richiede, pertanto, la registrazione con esenzione dall'imposta di registro.

(Firme)

.....

.....